

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] (CF: [OMISSIS]) nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS] con studio in [OMISSIS], in proprio, iscritto all'Albo degli Avvocati di Pordenone dal [OMISSIS], con domicilio eletto in [OMISSIS], presso lo studio dell'Avv.[OMISSIS] avverso la decisione emessa dal Consiglio di Distrettuale Disciplina del Trieste nel procedimento n. 23/2019 R.R. in data 24/01/2020 in data 6/02/2020.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento scaturisce dall'esposto inviato al COA di Pordenone in data 21.12.2018 dal Sindaco del Comune di [OMISSIS], dott. [AAA], il quale segnalava che l'avv [RICORRENTE], nel commentare un post, usava "insinuazioni" che avrebbero indotto il lettore a supporre la commissione di un reato da parte del segnalante.

In particolare, l'avv. [RICORRENTE] avrebbe insinuato che la scelta dei revisori dei conti di quel Comune sarebbe stata effettuata senza condizionamenti politici, ma ciò diceva in maniera ironica e, a detta del [AAA], perché era stato scelto pur essendosi candidato a detto incarico.

Notiziato della segnalazione, l'avv. [RICORRENTE] inviava delle osservazioni in data 2.3.2019 con le quali evidenziava assenza nel suo commento di qualsiasi insinuazione tantomeno riferibile alla commissione di un reato. Peraltro, precisava l'avv. [RICORRENTE], che la nomina del collegio dei revisori è atto del Consiglio Comunale e del Sindaco e, quindi giammai avrebbe potuto indicare una condotta illecita attribuibile personalmente al Sindaco.

Quindi, con delibera del 13 dicembre 2019, il CDD di Trieste - deliberava di (ri)trasmettere il fascicolo del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato [RICORRENTE] al Presidente del CDD per l'adozione del richiamo verbale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento CNF recante "Procedimento disciplinare".

In particolare, la sezione aderiva, condividendone i contenuti, alla relazione conclusiva redatta dal consigliere disciplinare istruttore. Quest'ultimo, nella relazione a propria firma, dopo aver ripercorso la vicenda nel suo accadimento storico così si esprime: *"In sostanza lo scrivente ritiene che quanto addebitato all'avv. [RICORRENTE] sia di lieve e scusabile portata disciplinare, non ha usato termini offensivi seppure il sarcasmo che traspare induca a far ritenere di aver utilizzato volutamente tale figura retorica per rimarcare un significato di contenuto esattamente contrario. Tuttavia, si ripete, la portata delle affermazioni non è di per sé lesiva dell'onore e del decoro dell'esponente ed è inserito, oltre che in uno scambio di commenti di un certo tenore, in un contesto di esercizio del diritto di critica sacrosanto nel nastro ordinamento a patto che si svolga entro determinati limiti."*

Il Presidente del CDD adottava quindi il richiamo verbale in data 24.1.2020.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, in proprio, tempestiva impugnazione chiedendo al CNF di *"giungere all'archiviazione del procedimento e/o al proscioglimento dell'incolpato per non doversi procedere con provvedimento disciplinare"*.

Il gravame è affidato a due motivi di cui il primo non può ritenersi un motivo vero e proprio in quanto avente ad oggetto la legittimazione del ricorrente ad impugnare il provvedimento. Legittimazione sulla quale non si indugia oltre essendo stata più volte affermata dalla Corte

di Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense. *Ex multis* si richiama Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 314 del 5 settembre 2024 con la quale è stato ribadito che il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:

1) se deliberato dalla Sezione disciplinare all'esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso dell'incolpato, del P.M. e del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto;

2) se deliberato dalla Sezione Disciplinare su proposta del Consigliere Istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso del P.M. e del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto mentre quest'ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al CDD medesimo affinché si proceda all'istruttoria stesso.

Il secondo motivo, suddiviso in due sottocapi, affronta la contraddittorietà del provvedimento.

Anzitutto con riguardo al *tenore letterale delle parole utilizzate che non si connotano per il loro contenuto positivo - assenza di sarcasmo*. Il ricorrente sostiene che, dalla (semplice, ndr) lettura della relazione del consigliere istruttore si evince che lo stesso sia caduto in contraddizione allorché in primo momento esclude la rilevanza disciplinare delle frasi scritte dal [RICORRENTE] avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono (commenti ad un post sul social Facebook) per poi giungere, invece, a ritenere che siano sarcastiche. In parte qua, la motivazione apparirebbe contraddittoria.

Secondariamente, viene dedotta la *inidoneità della frase scritta ad attribuire all'esponente la commissione di qualsiasi natura*. Sul punto, viene - sostanzialmente affermato - che alcuna ipotesi di reato avrebbe potuto essere contestata all'esponente in quanto l'atto di nomina del collegio dei revisori legali dei conti è di competenza consiliare e non sindacale. Da cui, quanto scritto nel commento non avrebbe potuto portare - neanche potenzialmente - il lettore a "supporre la commissione di un reato" da parte del Sindaco-esponente.

In via preliminare si evidenzia che è non esattamente individuata la previsione deontologica violata, ma detta omissione non incide sulla validità del provvedimento né tantomeno la omessa descrizione specifica, nel corpo dello stesso, del comportamento tenuto.

Occorre, quindi, verificare se (effettivamente) le frasi scritte dall'avvocato [RICORRENTE] possano considerarsi "sarcastiche" al di là del tenore letterale delle stesse e tali da integrare una violazione deontologica.

Come è noto l'avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione (*anche sui social, ndr.*) con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, "*a salvaguardia della reputazione e dell'immagine dell'Avvocatura*" (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 269 del 20 giugno 2024). Va detto che nel commento l'avv. [RICORRENTE] non si qualifica come "avvocato" ([OMISSIS])

[RICORRENTE] è il nome che appare nel commento) ma ciò non toglie che l'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione - quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense - con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell'ambito in cui esse sono pronunciate, (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 311 del 5 settembre 2024).

Tuttavia, le frasi, ed il contesto in cui sono pronunciate, non sono sconvenienti ed offensive ed appaiono una manifestazione del pensiero non lesiva della reputazione altrui.

In particolare, il commento dell'avv. [RICORRENTE] è inserito in una serie di commenti, più o meno positivi, ad un post del Sindaco [AAA] che conteneva aspre e poco eleganti critiche nei confronti dell'ex Sindaco [OMISSIS]. Le frasi riferibili all'avv. [RICORRENTE] nel loro significato letterale non sono in alcun modo lesive dell'onore e del decoro del [AAA] ma, soprattutto, non lasciano trasparire la commissione di alcun reato.

Il commento, seppur sarcastico, rappresenta un libero esercizio del diritto di critica.

Il ricorso è quindi fondato e deve esser accolto.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso ed annulla il richiamo verbale applicato all'avv. [RICORRENTE] comunicato con nota del Presidente del CDD di Trieste del 24.1.2020.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà